



Comune di Pragelato
UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



ORDINANZA
N. 54 DEL 25/11/2025

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE SULLE STRADE COMUNALI E SULLE PISTE FORESTALI INTERESSATE DAL TRACCIATO DELLA PISTA DI FONDO PER LA STAGIONE INVERNALE 2025/2026

CONSIDERATO di rendere necessario vietare il transito veicolare lungo la strada denominata "Strada comunale del Beth e Val Troncea" (dall'incrocio con Via Reale Vecchia (fraz. Granges) fino alla Località Alpe Meis) e di tutte le piste forestali ubicate in sinistra e destra orografica del torrente Chisone, comprese tra la fraz. Granges e l'Alpe Meis, per consentire il regolare svolgimento dell'attività sportiva lungo la pista da fondo;

RITENUTO che per tutto il periodo invernale la strada comunale "Strada Comunale del Beth e della Val Troncea" verranno utilizzate a scopo sportivo in quanto su di esse è ubicato il tracciato della pista di fondo e pertanto tali strade rientreranno nella fattispecie prevista dalla Legge 24 Dicembre 2003 n. 363 "Norme in Materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo" e dalla Legge Regionale n. 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale";

RITENUTO INOLTRE che la pista di fondo interessa anche alcune piste forestali ubicate in sinistra e destra orografica del torrente Chisone;

PRESO ATTO che la Regione Piemonte con la legge regionale n. 45 del 1980 ha istituito il Parco Naturale della Val Troncea, con il compito di tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della zona e di organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali, turistici;

VISTO il vigente Piano Naturalistico del Parco Naturale Val Troncea approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n 878-11123 del 27.07.1998 e Legge 40/88 Art. 1 c. 7 lett. P;

VISTO l'art. 5 comma 3 e gli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con DPR 16/12/92 n. 495;

VISTO il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione C. C. n 23 del 27/11/2008;

VISTA la legge 267/2000;

VISTO Il Regolamento dell'organizzazione degli uffici comunali;

ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO A TUTTI I VEICOLI (identificati dall'Art 47 e successivi C.d.S) DI PERCORRERE :

□ LA STRADA DENOMINATA "STRADA COMUNALE DEL BETH E VAL TRONCEA" DALL'INCROCIO CON VIA REALE VECCHIA (FRAZ. GRANGES) FINO ALLA ZONA BERGERIA "ALPE MEIS";

□ TUTTE LE PISTE FORESTALI UBICATE IN SINISTRA E IN DESTRA OROGRAFICA DEL TORRENTE CHISONE COMPRESI TRA LA FRAZIONE GRANGES E L'ALPE MEIS.

IL PROVVEDIMENTO IN OGGETTO SARA' IN VIGORE DAL 29/11/2025 FINO ALLA CHIUSURA DELLA PISTA DI FONDO, COMUNQUE NON OLTRE AL 30 APRILE 2026.

DISPONE

Che l'utilizzo con mezzi di ogni genere da parte di tutti gli utenti della pista di fondo compresi il gestore, le forze di Polizia e dell'Ente Parco Val Troncea (non impegnati in servizi di emergenza) avvenga nel rispetto dalla Legge 363/2003, del vigente Piano Naturalistico del Parco Naturale Val Troncea, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n 878-11123 del 27.07.1998, della Legge 40/88, dalla Legge Regionale n. 2/2009 Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale e del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione C. C. n 23 del 27/11/2008 che produrrà tutti i suoi effetti sino alla chiusura della stessa e non oltre il 30/04/2026.

Le violazioni operate con veicoli identificati dall'Art 47 e successivi C.d.S saranno sanzionate con le sanzioni amministrative previste dal C.d.S. Le violazioni operate con altri mezzi saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 07/8/1990 n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione all'Albo Pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici (DPR 24/11/1971 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea nella persona del funzionario apicale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Blanc Massimo